

Nota prot. n. P975/4109 Sott. 44/C. 4 del 21/09/2000

Palestre per l'esercizio di attività sportiva, di trattamenti fisici ai fini estetici e simili – Assoggettabilità ai fini della prevenzione incendi.

Il quesito riguarda le palestre sportive e le scuole di danza, che pur se non considerabili locali di pubblico spettacolo e quindi non soggette ai controlli delle Commissioni di Vigilanza, (non possono essere ricondotte nell'ambito applicativo degli artt. 68 e 80 T.U.L.P.S.), costituiscono tuttavia locali di trattenimento in genere e, pertanto, sono da ricomprendere al punto 83 dell'elenco allegato al D.M. 16/2/1982 qualora la loro capienza sia superiore alle 100 persone.

In relazione al quesito inerente l'oggetto formulato dal Comando in indirizzo con la nota a margine indicata, questo Ufficio concorda con il parere e le considerazioni espressi al riguardo da codesto Ispettorato con la nota che si riscontra, trovandoli in sintonia con quanto recentemente precisato dallo scrivente a seguito di analogo quesito posto da altro Comando.

In tale nota, questo Ufficio ha infatti precisato che le palestre per l'esercizio di attività sportiva, di trattamenti fisici ai fini estetici e simili – indipendentemente della loro assoggettabilità o meno al parere della Commissione Provinciale Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo – costituiscono locali di trattenimento in genere e, pertanto, sono da ricomprendere al punto 83 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 qualora la loro capienza sia superiore alle 100 persone.